



Roma, 17.9.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000008016/AG  
Oggetto: Legge 120/2020 recante conversione del Decreto legge n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.  
Circolare n. 12496  
SS  
4.3  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Decreto Semplificazioni: in Gazzetta la legge di conversione.**

**Riferimenti:** Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. del 14.9.2020 - *Supplemento ordinario n. 33/L*).

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre u.s., è stata pubblicata la Legge 120/2020 recante conversione in legge del D.L. 76/2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (c.d. “Decreto Semplificazioni – cfr circolare federale 12413 del 28.7.2020).

**CONTRATTI PUBBLICI**

***Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.***

Come si ricorderà, è stata introdotta in via transitoria, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In sede di conversione, è stato previsto che tale disciplina trovi applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021).

Si evidenziano, in sintesi, le modalità previste per l’affidamento, come modificate in sede di conversione:

- a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
- per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
  - di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
  - di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

E' inoltre stato precisato che le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio di tale procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

#### ***Art. 8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici***

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In particolare, il comma 10-bis dell'articolo 8, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del Codice stesso - che al DURC sia aggiunto il *documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera*, con riferimento allo specifico intervento.

### ***SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI***

#### ***Art. 12 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241***

Con un'ulteriore modifica introdotta in sede di conversione è stato sancito che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione debbano essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

E' stato, inoltre, precisato che le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici, *sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"*, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1991, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione.

### ***SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE***

#### ***Artt. 24 - 32 Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale***

In merito all'art. 32 ed ai criteri cui le P.A. dovranno attenersi nella realizzazione dei propri sistemi informativi, si evidenzia che la disciplina contenuta nel codice di condotta deontologica dovrà garantire anche il rispetto del principio di non discriminazione e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

***Art. 37 Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti***

Per quanto riguarda la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi, è stato confermato quanto già disposto dal decreto con la precisazione che in caso di mancata ottemperanza, da parte del professionista, alla diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Confermato anche lo scioglimento e il commissariamento dell'Ordine in caso di omessa pubblicazione dell'elenco riservato, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del DM 19 marzo 2013.

**Si ribadisce, pertanto che gli Ordini sono tenuti ad inviare tempestivamente la suddetta diffida agli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si applicherà la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.**

Con l'aggiunta di un nuovo comma (2-bis), è stato inoltre disposto che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 37 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***Art. 16-quinquies -Modifica al D.Lgs. 219/2006 in materia di produzione di materie prime farmacologicamente attive da impiegare nelle sperimentazioni***

In particolare, con una modifica all'art. 54 del DLgs 219/2006 - disposizione concernente la specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali - è stato previsto che anche nelle sperimentazioni di fase II, oltre che - come già previsto - in quelle di fase I, la produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva, destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in dette sperimentazioni, non necessita di autorizzazione se effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive.

***Art. 63 - bis Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari.***

La disposizione modifica l'articolo 30-bis del D.L. 23/2020, convertito nella L. 40/2020, prevedendo che a regime (e non solo fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)